



**CITTÀ DI CASTELVETRO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**DIREZIONE VII**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Acquisizione di quota di partecipazione nella società "G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo - Società Consortile a Responsabilità Limitata".**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

LI \_\_\_\_\_




04 DIC 2024

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04 DIC 2024



**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04 DIC 2024



**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA: € \_\_\_\_\_ AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

### RICHIAMATE:

– la Legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

– il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazzetta. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

*"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

*"Art. 5. Oneri di motivazione analitica 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi."*

– la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 72 del 5.12.2023;

ACCERTATO che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

CONSIDERATO che l'acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Castelvetro nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", assume certamente carattere strategico atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);

ACCERTATO il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento, in particolare, al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale, mediante la produzione di servizi di interesse generale, attraverso il sistema della gestione di società a partecipazione pubblica;

DATO ATTO in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

TENUTO CONTO che il presente schema di atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 nel sito Internet del Comune (amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate) e all'Albo pretorio;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del D. Lgs. 175/2016, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

PRESO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 e n. 81 del 7.10.2024 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026;

PRESO, ALTRESI', ATTO che nei documenti di programmazione finanziaria sopracitati è prevista l'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";

VISTO l'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 7, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 resi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

RICHIESTO il parere favorevole del Revisore contabile sulla presente proposta di deliberazione, che verrà acquisito prima della seduta consiliare e conservato agli atti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione sarà esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte*

1) di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" avente sede legale e operativa via G. Garibaldi, 63 – 91028 Partanna (TP) P.IVA e C.F. 02631560816;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è ritenuta strategica atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);

3) di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

4) di dare atto, inoltre, che il valore della quota di partecipazione, ammontante ad € 2.000,00, è prevista nel Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026 - annualità 2024;

5) di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni societarie, rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;

6) di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;

7) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

8) di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

9) di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelvetrano ed all'Albo Pretorio, nonché sottoposta al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

10) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

Dott. Andrea Antonino Di Comò

